

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	103.808.959.767	134.093.748.973	30.284.789.206
- Ammende, multe e sanzioni civili.....	9.140.771.084	61.834.271.173	52.693.500.089
TOTALE	112.949.730.851	195.928.020.146	82.978.289.295

ALLEGATO N. 2

DEBITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69 lett. b) della legge n. 833/1978:			
- per prestazioni terapeutiche.....	513.679.000	372.679.000	-141.000.000
- Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	238.223.000	1.318.301.000	1.080.078.000
- Somme trasferite in eccedenza agli oneri per provvidenze erogate alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.....	500.000	500.000	0
TOTALE	752.402.000	1.691.480.000	939.078.000

ALLEGATO N. 3

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
-Debiti verso i pensionati.....	116.398.067.195	88.611.253.384	-27.786.813.811
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	278.556.965	220.191.969	-58.364.996
TOTALE	116.676.624.160	88.831.445.353	-27.845.178.807

ALLEGATO N. 4

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre....	132.946.000.000	107.020.000.000	-25.926.000.000
-Indennità di maternità.....	9.600.000.000	10.100.000.000	500.000.000
TOTALE	142.546.000.000	117.120.000.000	-25.426.000.000

ALLEGATO N.5

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno : rateo al 31.12.1994 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (**) (5)	Totale (dato economico) (6) = (3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni .	7.379.416.000.000	7.543.301.278.000	7.567.524.916.070	1.701.642.976.010	1.639.004.694.777	7.504.886.634.837
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.....	0	0	79.696.689.077	12.652.746.637	12.413.663.434	79.457.605.874
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.546/1987.....	34.600.000.000	34.800.018.000	35.587.830.049	8.490.981.679	9.491.494.473	36.586.342.843
Contributo per l'indennita' di natalità, art.25 legge n. 1204/1971.....	0	0	3.756.997	999.590	0	2.757.407
TOTALE COMPLESSIVO...	7.414.016.000.000	7.578.101.296.000	7.692.813.192.193	1.722.787.703.916	1.660.909.852.684	7.620.935.340.961

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1994 valutata in 431,759 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1995 valutata in 167,837 miliardi.

ALLEGATO N. 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno : rateo al 31.12.1994 (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Contributi volontari.....	37.100.000.000	46.600.000.000	44.642.505.449	0	0	44.642.505.449
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	660.000.000	1.030.726.000	879.633.388	34.273.618	29.411.144	874.770.914
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n.153/1969.....	0	0	105.579.327	0	0	105.579.327
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	0	0	118.664.920	0	0	118.664.920
TOTALE.....	37.760.000.000	47.630.726.000	45.746.383.084	34.273.618	29.411.144	45.741.520.610

ALLEGATO N. 7

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno : rateo al 31.12.1994 (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	47.000.000.000	135.000.000.000	203.392.256.130	48.490.741.134	69.366.510.179	224.268.025.175
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art.8, commi 3^ e 4^ del D.L.n. 463/ 1983, convertito nella legge n.638/1983.....	8.000.000	15.000.000	95.780.834	0	0	95.780.834
Interessi di dilazione e differimento	548.000.000	64.000.000	66.109.545	0	0	66.109.545
Valori per azioni di surruga , ex art.14, legge n. 222/1984.....	810.000.000	938.000.000	497.111.752	0	0	497.111.752
Entrate varie.....	715.000.000	3.508.660.000	5.443.184.570	0	0	5.443.184.570
TOTALE.....	49.081.000.000	139.525.660.000	209.494.442.831	48.490.741.134	69.366.510.179	230.370.211.876

ALLEGATO N. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnati nel 1995 (3)	Meno: rateo al 31.12.1994 (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (5)	Più: rateo al 31.12.1994 (6)	Meno: rateo al 31.12.1995 (7)	TOTALE (dato economico) (8) = (3-4+5+6-7)
A): RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	7.389.691.000.000	7.477.448.000.000	7.534.496.621.174	133.921.000.000	107.871.000.000	583.540.000.000	627.524.000.000	7.464.462.621.174
a detrarre:								
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	66.000.000.000	65.000.000.000	62.206.986.208	475.000.000	401.000.000	4.777.000.000	4.804.000.000	62.305.986.208
- Art. 1, legge n. 140/85 e legge n. 544/88.....	55.000.000.000	58.000.000.000	58.433.297.026	500.000.000	450.000.000	5.073.000.000	4.818.000.000	58.638.297.026
- Assegno al rimpatrio dalla Uble.....	1.420.000.000	1.400.000.000	1.277.534.190	0	0	0	0	1.277.534.190
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art. 37, 3° comma, lett. c), legge n. 66/1969.....	1.134.000.000.000	1.134.000.000.000	1.134.000.000.000	0	0	0	0	1.134.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art. 6, leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.....	56.000.000.000	56.000.000.000	55.218.546.312	0	0	0	0	55.218.546.312
- Quote pensioni differite a periodi lavorativi prestati presso le FF. AA. alleate.....	12.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
- Maggiore onere perequazione rateo pens. dal 1/1/84.....	44.000.000.000	40.000.000.000	39.960.000.000	0	0	0	0	39.960.000.000
- Maggiore onere rateo pens. modif. redditi DL.vo 503/92.....	20.000.000.000	10.000.000.000	17.240.000.000	0	0	0	0	17.240.000.000
- Oneri connessi alle leggi n. 257/1992 e n. 271/1993.....	0	0	596.956.737	0	0	0	0	596.956.737
Totale delle detrazioni.....	1.376.432.000.000	1.364.413.000.000	1.366.946.320.473	975.000.000	851.000.000	9.650.000.000	9.422.000.000	1.369.250.320.473
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	6.013.259.000.000	6.113.033.000.000	6.165.550.300.701	132.948.000.000	107.020.000.000	573.690.000.000	618.102.000.000	6.065.212.300.701
ASSEGNI DI CUI ALL'ART. 5, LEGGE N. 222/1984.....	750.000.000	984.000.000	1.154.362.679	0	0	0	0	1.154.362.679
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987.....	41.900.000.000	40.990.000.000	38.527.966.047	9.600.000.000	10.100.000.000	0	0	39.027.966.047
ASSEGNO DI NATALITA', ART. 23, LEGGE N. 1204/1971.....	0	0	3.638.272	0	0	0	0	3.638.272
INDENNITA' AI SUPERSTITI.....	0	0	839.310	0	0	0	0	839.310
TOTALE A).....	6.055.909.000.000	6.154.947.000.000	6.205.237.107.009	142.548.000.000	117.120.000.000	573.690.000.000	618.102.000.000	6.136.399.107.009
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELLA INVALIDITA'.....	3.150.002.000	2.361.000.000	1.584.949.896	0	0	0	0	1.584.949.896
TOTALE B).....	3.150.002.000	2.361.000.000	1.584.949.896	0	0	0	0	1.584.949.896
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	6.059.059.002.000	6.157.308.000.000	6.206.822.056.905	142.548.000.000	117.120.000.000	573.690.000.000	618.102.000.000	6.138.984.056.905

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	20.401.000.000	20.401.000.000	19.527.280.000
TOTALE A).....	20.401.000.000	20.401.000.000	19.527.280.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
— Enti di patronato e assistenza sociale.....	21.182.000.000	21.182.000.000	17.014.231.000
— Istituto italiano di medicina sociale.....	98.900.000	97.200.000	92.384.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
— Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.232.000.000	2.318.000.000	3.069.200.487
TOTALE B).....	22.512.900.000	23.597.200.000	20.175.815.487
TOTALE (A+B).....	42.913.900.000	43.998.200.000	39.703.095.487

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi a seguito di cancellazione.....	0	0	78.337.425.871
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	0	0	4.219.488.054
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	6.127.133.285
TOTALE.....	0	0	88.684.047.210

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La legge 2 agosto 1990, n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ha introdotto una radicale innovazione in ordine al finanziamento della Gestione previdenziale degli artigiani.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

La legge 14 novembre 1992, n. 438, ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza): inoltre il contributo stesso è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1995, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Il comma 3 dell'art.3 bis della legge n.438/92, ha previsto che il predetto saldo sia pagato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.

L'art.46 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1995, n. 85 - che ha sostituito il citato comma 3 - ha stabilito che il saldo contributivo sia versato, a decorrere dall'anno

1995, in una unica soluzione entro lo stesso termine per il versamento delle imposte sui redditi.

Infine, l'art. 4, comma 1, lett.g) del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 507, ha stabilito che il pagamento del saldo deve essere effettuato entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

Il citato art. 46 della legge n. 85/95, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alla Gestione previdenziale degli artigiani devono indicare, sulla dichiarazione dei redditi dell'anno al quale i contributi previdenziali si riferiscono, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto ed ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

L'art. 10, comma 1, del D.L. n. 155/1993, convertito nella legge n. 243/1993, ha aumentato, con effetto dal 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% le aliquote contributive che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono ulteriormente aumentate al 15% e al 16%.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista una riduzione pari a tre punti percentuali.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha prodotto effetti sulla Gestione degli artigiani.

In particolare tale legge ha modificato, all'art.3, commi 9 e 10, i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni e alle altre gestioni pensionistiche

obbligatorie. Tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge) fino al 31 dicembre 1995 e in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla predetta data di entrata in vigore della legge, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Il successivo comma 11 della legge in esame ha previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'art.1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi, si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso

medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetti la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 - estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - nella parte in cui non considera familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo nella Gestione artigiani, i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 463, nella parte in cui non considera assicurabili, nella Gestione suddetta, i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

Pertanto, i soggetti in precedenza indicati debbono essere considerati assicurabili, sempreché, ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti ai quali la legge subordina la nascita dell'obbligo assicurativo.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto anche per il 1995 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale, all'art. 4, stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge n. 546/1987, è restato fissato, anche per il 1995, nella misura di L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

Sul versante delle prestazioni, nel corso del 1995 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla già citata legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, entrata in vigore il 17 agosto 1995.

In particolare, hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle di cui all'art. 1 del D.L. 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi finanziari sono derivati alla gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che

contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

L'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 724 citata, ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 30 giugno 1995 un ulteriore blocco delle pensioni di anzianità.

Al riguardo si ricorda che il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, aveva temporaneamente sospeso da tale data e non oltre il 1° febbraio 1995, l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

Tale decreto, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, era stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni dal decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, il quale ha confermato, con effetto dal 28 settembre 1994, la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, ha prorogato al 31 agosto 1995 il blocco dei pensionamenti di anzianità e le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute